

# **Regolamento per le elezioni alle cariche di Presidente, di Consigliere e di Revisore della Società italiana degli storici dell'economia (SISE)**

*Testo approvato nell'Assemblea SISE del 31.03.2021*

## **Art. 1 Convocazione dell'Assemblea per la elezione degli Organi**

L'Assemblea dedicata alle votazioni per le cariche sociali deve essere convocata dal Presidente della SISE, sentito il Consiglio direttivo, mediante comunicazione da inviare ai soci e pubblicata sul sito web della Società con almeno ~~novanta~~ <sup>45</sup> giorni di anticipo.

## **Art. 2 Elettorato attivo**

Possono partecipare alle operazioni di voto tutti i soci della SISE registrati nell'albo dei soci prima dell'Assemblea ~~che~~ <sup>30</sup> indice le elezioni, e che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali a far tempo da ~~sessanta~~ <sup>30</sup> giorni prima del giorno previsto per le votazioni. La Commissione Elettorale – costituita ai sensi del successivo articolo 8 –, sentito il Tesoriere, è chiamata ad assicurare la partecipazione alle operazioni elettorali dei soci ~~aventi~~ <sup>28</sup> diritto. L'elenco dell'elettorato attivo verrà pubblicato sul sito web della SISE non oltre ~~cinquantacinque~~ <sup>28</sup> giorni prima dell'elezione degli organi sociali.

Una volta stabilita la data per l'Assemblea dedicata alle procedure elettorali, sono sospese le iscrizioni all'associazione (ai soli fini dell'elettorato attivo e passivo) sino al completamento delle operazioni di voto.

Tutte le nuove iscrizioni comportano un passaggio conoscitivo o deliberativo da parte dell'Assemblea dei soci.

## **Art. 3 Elettorato passivo**

Ogni socio in regola con la quota associativa può essere eletto alle cariche sociali, previa la presentazione della propria candidatura a norma del presente regolamento. Una volta formata a cura della Commissione Elettorale, anche la lista dell'elettorato passivo sarà pubblicata sul sito web della SISE.

## **Art. 4 Candidature**

Nel periodo compreso fra i ~~sessanta~~ <sup>30</sup> e i ~~cinquanta~~ <sup>25</sup> giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del Presidente, del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori devono pervenire alla Presidenza della SISE i nominativi dei candidati alle cariche sociali. Ciascun candidato deve essere presentato da un minimo di otto a un massimo di undici soci in regola con l'iscrizione. Ciascun socio può sottoscrivere al massimo un numero di candidature pari al numero delle preferenze esprimibili per ogni organo.

I candidati alla carica di Revisore non possono entrare nelle altre due liste.

## **Art. 5 Periodo elettorale**

Dopo l'Assemblea che stabilisce la data del rinnovo delle cariche sociali, il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, prevede almeno un incontro propedeutico alla fase elettorale, anche in forma di webinar, per relazionare sulle attività svolte e sulle questioni aperte e per promuovere l'avvio di una discussione dei soci su programmi e orientamenti futuri della SISE.

Scaduto il termine per il deposito delle candidature, la Commissione Elettorale procede alla loro verifica e convalida mediante comunicazione ai soci e pubblicazione sul sito web della SISE insieme con l'indicazione dei rispettivi proponenti. La Commissione Elettorale procederà quindi a favorire un'ampia riflessione e partecipazione dei soci attraverso appositi confronti assembleari, anche in forma di webinar, per la presentazione dei programmi dei candidati e la loro discussione.

## **Art. 6** **Votazione**

La votazione degli organi della SISE avviene di norma in presenza, in una sede proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, con il voto segreto e personale di ciascuno dei soci. In casi eccezionali, disciplinati da normative nazionali che impediscano la presenza dei soci, la votazione può avvenire attraverso l'impiego di una piattaforma telematica indipendente e pienamente garantita, mediante modalità che assicurino ai soci la facilità e la sicurezza delle operazioni, la tutela della libertà e della segretezza del voto, cui si potrà avere accesso solo personalmente.

La piattaforma viene proposta dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci dedicata alle scadenze elettorali, precisando gli aspetti tecnici legati alla proposta stessa e le relative garanzie per l'esercizio dell'elettorato sia attivo che passivo.

La modalità a distanza può essere prevista anche per i soci oggettivamente impossibilitati a raggiungere la sede della votazione, in caso di voto in presenza, secondo procedure che saranno stabilite dall'Assemblea dei soci.

## **Art. 7** **Modalità di voto**

Il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea dei soci, a scrutinio segreto, con il suffragio della maggioranza relativa dei votanti.

I nominativi dei candidati sono esposti nel luogo e nel giorno dell'Assemblea dedicata alle votazioni ovvero sono resi pubblici sulla piattaforma telematica utilizzata per le elezioni; per ogni candidato verranno indicati i rispettivi proponenti.

La votazione avviene attraverso l'espressione di voto di preferenza nei termini precisati dagli artt. 10 e 11. La votazione per la carica di Presidente si svolge contemporaneamente alle altre due, con schede e urne separate. Le operazioni di voto comprendono tre fasi: a) nomina del Seggio elettorale, b) votazione, c) proclamazione degli eletti.

È eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero di voti. In seno al Consiglio Direttivo e in seno al Collegio dei Revisori dei conti sono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti fino a concorrenza dei posti disponibili.

In caso di parità di voti tra i candidati alla Presidenza, si procederà al ballottaggio.

Nel caso in cui ci sia parità di voto dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei conti, viene proclamato eletto il candidato più anziano di età; in quest'ultima evenienza si procederà al ballottaggio solo in caso di pari anzianità. Le nuove votazioni possono essere svolte anche seduta stante, purché ci sia parere favorevole da parte dell'Assemblea e purché gli elettori presenti costituiscano la maggioranza degli aventi diritti al voto.

## **Art. 8** **Commissione elettorale e Seggio elettorale**

La Commissione Elettorale, che ha il compito di assicurare l'esercizio dei diritti a ciascun socio, di garantire l'applicazione del presente regolamento, di controllare la correttezza di tutta la fase elettorale e di favorire la partecipazione consapevole dei soci alla preparazione e allo svolgimento del voto, è formata da tre soci, eletti, a maggioranza relativa dei suffragi, sulla base di criteri di autorevolezza, rappresentatività e imparzialità, dall'Assemblea che indice le elezioni, ovvero da una successiva Assemblea da tenere prima del termine fissato per la presentazione delle candidature, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. La Commissione Elettorale elegge al proprio interno il Presidente.

I candidati agli organi sociali e i componenti del Consiglio direttivo uscente non possono fare parte della Commissione e del Seggio Elettorale.

Il Seggio, che ha il compito di gestire tutte le operazioni di voto, è composto da un Presidente e quattro membri, nominati dalla Commissione elettorale, impegnati a svolgere un servizio imparziale e indipendente. Il Seggio elettorale è responsabile del controllo della regolarità delle operazioni di voto, avvalendosi ove necessario della supervisione della Commissione elettorale. La Commissione e il Seggio entrano immediatamente in carica.

### **Art. 9 Coordinamento delle operazioni elettorali**

La Commissione Elettorale dirige tutta la fase elettorale. Fissa l'ora di apertura e di chiusura del seggio, stabilisce l'ora per lo spoglio delle schede e la compilazione delle liste dei candidati e dei votati.

La Commissione Elettorale coordina le discussioni sulla presentazione delle candidature e sui programmi proposti. All'apertura dell'Assemblea per l'elezione degli organi sociali, il Presidente della Commissione comunica l'elenco dei soci candidati alle cariche sociali, aprendo ufficialmente le operazioni di voto delegate al Seggio. Infine, la Commissione elettorale, una volta concluse le operazioni elettorali, proclama gli eletti.

### **Art. 10 Schede elettorali**

Le schede per la votazione, in formato cartaceo o digitale, sono tre per: 1) l'elezione del Presidente, 2) l'elezione dei Consiglieri, 3) l'elezione dei Revisori. Su ciascuna delle schede sono indicati il nome e cognome dei candidati in ordine alfabetico. Le schede sono certificate dal Seggio elettorale e consegnate ai singoli votanti. In caso di voto telematico, si seguiranno le procedure di garanzia e di sicurezza connesse alla piattaforma prescelta.

### **Art. 11 Espressione del voto e preferenze**

Ogni socio può esprimere un voto di preferenza per il Presidente, fino a tre voti per i Consiglieri, in relazione alla composizione del Consiglio direttivo di otto membri effettivi oltre al Presidente, fino a due per i Revisori, in relazione alla composizione dell'organo di tre membri.

### **Art. 12 Informazione ai soci per l'esercizio dell'elettorato attivo**

Almeno <sup>15</sup>~~trenta~~ giorni prima dell'Assemblea per l'elezione degli organi sociali, è inviato a ciascun socio avente diritto un messaggio e-mail nel quale è indicata la modalità, il giorno e l'orario di svolgimento delle votazioni, l'elenco dei candidati e ogni altra informazione utile per l'esercizio dell'elettorato.

### **Art. 13 Operazioni di spoglio e di proclamazione degli eletti**

Al termine delle votazioni ha inizio lo spoglio dei voti. Nel caso di votazione elettronica, valgono i criteri della piattaforma prescelta, in modo tale che sia comunque garantita la non riconoscibilità del voto. Fungono da scrutatori i membri del Seggio elettorale che non ricoprono la carica di Presidente, che sovrintende alle operazioni. Il Seggio elettorale redige un verbale delle operazioni di voto, riportando i votanti, i voti validi, le schede nulle e bianche e le preferenze riportate dai singoli candidati per ognuna delle tre cariche sociali.

### **Art. 14 Risultati della votazione e proclamazione degli eletti**

Al termine del conteggio e della redazione del verbale, il Presidente della Commissione elettorale riapre l'Assemblea dei soci e legge i risultati delle operazioni di voto. Alla conclusione proclama eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti per le rispettive cariche.